



Associazioni non profit escluse dal D.L. Cura Italia



Avv. Marta Bussolino
Avv. Anita Marafioti

ASSOCIAZIONI NON PROFIT ESCLUSE DAL D.L. “CURA ITALIA”

Analisi di due manovre essenziali: moratorie bancarie e agevolazioni contratti di locazione. Correttivi e strumenti codicistici.

Ci troviamo di fronte ad un singolare paradosso per cui le organizzazioni più fragili della società civile, quali sono gli enti non profit, non sono state destinatarie di misure di sostegno specifiche da parte dello Stato con il decreto Cura Italia, benchè il loro spazio di incidenza sia di eccezionale rilevanza nel nostro territorio, sia per dimensioni, sia per qualità dell'azione, ancor di più in questa circostanza ove restano gli unici a garantire una rete di protezione ai cittadini concreta e attuale.

(I)

MORATORIE BANCARIE D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 E ACCORDO PER IL CREDITO 2019

Con riguardo alla moratoria prevista dal D.L. all' **art. 56 - MISURE A SOSTEGNO FINANZIARIO MICRO-PICCOLE E MEDIE IMPRESE** che interviene sui finanziamenti in relazione all'emergenza epidemiologica “COVID-19”, ci si è domandati se tra soggetti beneficiari, possano essere inclusi gli enti del terzo settore non essendo stati gli stessi espressamente contemplati in nessuna misura di agevolazione finanziaria ma rappresentando senza dubbio un'insieme di organizzazioni di rilevanza strategica in alcuni settori gravemente colpiti finanziariamente dalla crisi attuale, quale quello sociale, culturale, e dello spettacolo.

E' necessario premettere che quando il Legislatore ha inteso comprendere gli enti del terzo settore, lo ha fatto con richiamo esplicito, come nel caso della disciplina della CIG in deroga (art. 22) e che, quindi, potrebbe risultare pretestuoso il tentativo di far ricadere tali soggetti nella normativa esaminanda, ma si ritiene che la formulazione della norma si presti ad interpretazioni estensive. Per la disamina approfondita del contenuto e delle modalità operative della disposizione, si rimanda al Vademecum esplicativo, invece, per quanto qui di interesse rileva evidenziare che la norma del DPCM - con rinvio espresso - richiama per la definizione delle categorie di micro-piccole-media impresa alla **Racc. CE n° 2003/361/ CE 6 maggio 2003** che qualifica all'**art. 1 allegato** - “ *impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica* ”.

Per impresa ai fini della normativa citata intendiamo qualsiasi entità che svolga attività economica genericamente intesa, con regolarità. Tale formula sembra a prima vista differenziarsi dall'attività di impresa ex art. 2082 c.c. che è l'esercizio di attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi con carattere di **professionalità**.

Dobbiamo ritenere tale differenziazione solo apparente tant'è che la normativa prosegue all'art. 2 disciplinando le categorie di imprese sulla base *degli Effettivi e soglie finanziarie* e su questo presupposto non pare attribuibile alla definizione comunitaria, secondo la declinazione italiana, una portata più ampia che ricomprenda una platea di soggetti ulteriori rispetto all'imprenditore *tout court*. Se questo permette di includere a buon titolo, nell'ambito degli E.T.S., sicuramente le **imprese sociali** (es. cooperative sociali), il dubbio di applicabilità permane invece con riguardo all'ente associativo, tenuto conto del tenore delle disposizioni nazionali che regolano l'attività delle **associazioni**, le quali sono per definizione espressa **enti non commerciali**.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 148 e 149 del T.U.I.R., però, è ammesso che le associazioni possano svolgere attività commerciale a patto che tale attività non sia prevalente rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali e statutari, e anche laddove lo sia non può esserlo per un intero periodo di imposta a pena della perdita della qualifica di ente non commerciale (art. 149,1). Ammessa, dunque, la configurabilità dello svolgimento di un'attività economica, per le ragioni appena dedotte è necessario valutare se il requisito di non prevalenza possa armonizzarsi con il requisito richiesto dalla norma comunitaria della regolarità. Se attribuiamo al concetto di regolarità il significato di non occasionalità, ritengo si possa rispondere affermativamente: all'art. 148, comma 2 T.U.I.R. è, infatti, contemplata – e dunque ammessa – la possibilità che l'ente associativo svolga attività commerciale, purchè **non in prevalenza, con carattere di abitualità**, prevedendo che in tale ipotesi i redditi ricadano nella categoria dei redditi di impresa, e ove siano occasionali invece sono qualificati redditi diversi.

Se attribuiamo invece al concetto di regolarità il significato di professionalità in termini cioè di organizzazione stabile, potrebbero sorgere alcuni interrogativi stante la **residualità** dell'attività economica nell'ambito di oggetto sociale e di scopo di un'associazione, che invece costituisce fine unico ed esclusivo dell'impresa. In conclusione per le associazioni, sotto il profilo della abitualità dell'attività, non vi sarebbero ostacoli alla diretta applicazione della normativa; potrebbero invece elevarsi contestazioni sul presupposto che le stesse non svolgono professionalmente tale attività, in virtù di una lettura sistematica della normativa comunitaria con la normativa nazionale. In questo caso le associazioni potrebbero vedersi preclusa l'applicazione delle misure governative che impongono *de jure* agli Istituti di credito la sospensione dei ratei sino al 30 settembre 2020.

Può, in ogni caso, giungere in soccorso un correttivo extralegislativo che opera come fonte autonoma: l'Accordo per il Credito 2019 e il relativo Addendum per l'emergenza Covid, ove già era stato previsto dalle banche e gli intermediari finanziari aderenti all'Accordo stesso, per tutti i finanziamenti in essere alla data del 31/01/2020 di i) sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; ii) allungare la scadenza dei finanziamenti. Sebbene anche tale strumento sia applicabile a contraenti-imprese, lo stesso ammette e autorizza trattamenti di miglior favore da parte del singolo Istituto di credito, con ciò facendo sperare che, seppur sia rimesso alla discrezionalità e non ad un obbligo di Legge, vi siano margini per la negoziazione individuale, o la stesura di linee guida interne a ciascun Istituto, che permettano l'accesso a moratorie trasversali.

